

**Il sistema di prevenzione del riciclaggio ed il ruolo  
dei Commercialisti e della Pubblica Amministrazione per  
contrastare la circolazione dei proventi illeciti**

## **Il nuovo registro dei titolari effettivi e gli obblighi di collaborazione dei professionisti e delle Pubbliche Amministrazioni nello scenario del PNRR**

Antonio Fortarezza  
Dottore Commercialista Milano

**14 marzo 2023**  
**Sede ODCEC di Treviso –Via Roma n. 20**

## Gli obblighi degli amministratori di imprese con personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust dal 4 luglio 2017

Cosa devono fare gli amministratori?

Ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva**.

Come devono farlo?

Richiedono le informazioni direttamente al titolare effettivo, oppure lo individuano sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione**.


E se l'amministratore ha dei dubbi sui dati, cosa deve fare?

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

E se l'amministratore acquisisce o conserva dati non veri, cosa succede?

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

## Gli obblighi degli amministratori di imprese con personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust dal 4 luglio 2017



## L'identificazione del titolare effettivo da parte del professionista e degli altri destinatari:

1

IL PROFESSIONISTA FA UNA  
DOMANDA AL CLIENTE PER  
OTTENERE I DATI  
IDENTIFICATIVI DEL TE

2

IL PROFESSIONISTA FA  
DOMANDE PER CAPIRE  
L'ASSETTO PROPRIETARIO E DI  
CONTROLLO DEL CLIENTE

3


IL PROFESSIONISTA FA IL  
RISCONTRO IN BASE AL  
LIVELLO DI RISCHIO DEI DATI  
CHE HA OTTENUTO




DICHIARAZIONI  
DEL CLIENTE

Il cliente è tenuto a fornirmi tutte le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo unicamente sotto la sua responsabilità, ed in caso di dichiarazione falsa rischia la reclusione fino a tre anni

Nessun riscontro dei dati	Valutazione del riscontro	Riscontro necessario	




**CASO 1** – Controllo diretto Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007




**CASO 2** – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);


## Casistiche particolari




**CASO 3** – Società apicale con soci con partecipazioni superiori al 25%




**CASO 4** – Società apicale con soci con partecipazioni inferiori al 25% e persone fisiche che non esercitano il controllo in altro modo



**CASO 5** – Trust con trustee persona fisica



**CASO 6** – Trust con trustee trust company



### **CASO 7** – Società con partecipazioni detenute da una società fiduciaria



## Casistiche particolari



**ALTRE INTERESSANTI INDICAZIONI**



» 1 » **TOP-BOs**  
ULTIMATE BENEFICIAL OWNER

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE**  
Nelle partecipazioni indirette non si applica la regola del moltiplicatore ma quella della proprietà di una partecipazione superiore al 25% (non stiamo facendo il bilancio consolidato).

complianceantiriciclaggio.it

Veda

**Titolare effettivo: 8 consigli**

Veda Veda Antiriciclaggio  
467 iscritti

Iscriviti

12

Condividi

Salva

...




## Pubblica amministrazione e obbligo di identificazione del titolare effettivo

### Richiesta ad un contraente dei dati relativi al titolare effettivo

ANAC parere normativa 24/05/2021


Tale misura appare in linea anche con le previsioni dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007 [a tenore del quale «Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale»]



L'identificazione del titolare effettivo è spesso uno dei "**campanelli d'allarme**" che può indurre a sospettare di un'operazione di riciclaggio, ai fini dell'obbligo di comunicazione.

**40%**

Il 40% delle anomalie che la Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria sono proprio legate al titolare effettivo.




**BUONE PRATICHE**

**Per le Pubbliche  
Amministrazioni**

È fatto obbligo ai soggetti privati che inoltrano domande o istanze all'Amministrazione per le seguenti procedure di comunicare il Titolare effettivo e le successive variazioni di titolarità:

- Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;
- Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria;
- Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali;
- Concessioni d'uso di beni immobili;
- Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese;
- Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;
- Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati

Tale dichiarazione è ritenuta necessaria anche per consentire all'Amministrazione comunale di verificare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti dell'Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze.



Il documento pone l'accento sul concetto di “titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 241/2021.

In particolare

“Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/200720, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva”.

## Deposito dei dati al pubblico registro dei titolari effettivi

### CHI ?

- a) società a responsabilità limitata;
- b) società per azioni;
- c) società in accomandita per azioni;
- d) società cooperative;
- e) Associazioni (con personalità giuridica);
- f) fondazioni;
- g) istituzioni di carattere privato;
- h) Trust e istituti giuridici affini

### SONO ESCLUSI

Le imprese individuali, le società di persone, le associazioni non riconosciute, i consorzi, salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica, le Imprese sociali, salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all'iscrizione

### TIMING

#### ENTRO 60 GIORNI

Dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale che darà operatività piena al Registro

#### ENTRO 30 GIORNI

Dalla data in cui si verificano delle variazioni dei dati comunicati

#### ENTRO 12 MESI

Dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma (le società di capitali possono confermare in sede deposito bilancio annuale)

## Deposito dei dati al pubblico registro dei titolari effettivi

COME?



SANZIONI

### AMMINISTRATIVE

Omessa comunicazione o comunicazione oltre i 30 giorni sanzioni variabile da 103 euro a 1.032 euro (se comunicazione entro 30 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo, quindi da 34,33 euro fino a 344 euro)

### PENALI

Comunicazione di dati falsi o infedeli, reclusione da uno a sei anni.

## Comunicazione delle discordanze dal registro dei titolari effettivi – soggetti obbligati

### L'OBBLIGO

I soggetti obbligati accreditati **segnalano alla Camera di commercio territorialmente competente** le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela

### TERMINI

La segnalazione deve essere tempestiva. I termini sono lasciati alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio.

### ANONIMATO

Le segnalazioni acquisite sono consultabili unicamente da parte delle Autorità, **garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.**

### SANZIONE

Non esiste una sanzione specifica per l'omessa comunicazione delle discordanze ma rimane applicabile la sanzione per la violazione dell'obbligo di astensione (sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000)

OBBLIGHI



Comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Antonio Fortarezza  
*Dottore Commercialista Milano*  
Mail: [fortarezza@studiofa.it](mailto:fortarezza@studiofa.it)